



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	ZANICHELLI	VITTORIO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	PREVIDI	CLAUDIO	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTEGLIA	ERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 400/2017
depositato il 04/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03TV03089/2016 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03TV03089/2016 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03TV03089/2016 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE MODENA

proposto dal ricorrente:

IGEB SRL A SOCIO UNICO
VIA SAFFI 14 41034 FINALE EMILIA MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA CAVALLOTTI 2 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 400/2017

UDIENZA DEL

26/09/2017 ore 09:00

N°

602/2017

PRONUNCIATA IL

26 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 OTT. 2017

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO
FRANCESCO RIZZO

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

L'avviso di accertamento concerne un maggior reddito di 20.000,00 euro (ed un'indebita detrazione di Iva per euro 4.011,46) a fronte di costi per operazioni ritenute inesistenti, fatturati (fatt. n. 55/2011) dalla Dimar srl, società ritenuta dall'Ufficio priva di capacità operativa, una c.d. Cartiera emittente fatture fittizie.

Il ricorrente eccepisce:

-il difetto di motivazione;

-mancato assolvimento onere della prova da parte dell'Ufficio.

Il documento di trasporto (v. doc. n. 3) proverebbe l'avvenuta consegna della merce ordinata per il tramite del capo cantiere, unica fornitura avvenuta.

L'Ufficio ritiene che tale onere non sia stato assolto.

All'udienza le parti si riportavano alle rispettive tesi ed istanze.

Motivi

La Commissione ritiene che entrambi i profili denunciati dalla ricorrente meritino di essere considerati a favore della stessa ed inducono ad accogliere il ricorso.

E', infatti, rilevante la circostanza che la fonte principale, dalla quale si traggono le presunzioni di avvenuta emissione di fattura per operazione inesistente -vale a dire l'avviso di accertamento notificato alla supposta "Cartiera" Dimar- impedisce di fatto alla parte l'esercizio del diritto di difesa, non potendo la ricorrente svolgere obiezioni di sorta in merito al contenuto di quelle contestazioni che, seppur rivolte ad un terzo, assumono rilevanza, di riflesso, nei suoi confronti, tanto da legittimare il recupero di un costo ritenuto inesistente.

La decisione della Suprema Corte richiamata a tale riguardo dal ricorrente, appare puntuale, nel senso che, in effetti, in caso di rinvio nell'accertamento notificato, a dati, materie od elementi contenuti in altri atti o documenti, essi devono essere portati a

conoscenza del contribuente, essendo, in difetto, l'atto impositivo palesemente inidoneo ad illustrare al contribuente le circostanze di fatto e le ragioni generali che integrano le motivazioni; invalidando, perciò, l'atto sotto il profilo della carenza di motivazione.

Si aggiunga che il contribuente ha documentato l'acquisto, non solo con la (unica, a quanto pare) fattura passiva ricevuta, ma anche con la bolla di consegna, oltre che il pagamento e (per quanto ad essa possa essere attribuita mera valenza presuntiva) con la dichiarazione del capo cantiere che curò l'operazione commerciale di acquisto occasionale del materiale di carpenteria necessario in quel cantiere.

Si tratta di elementi che, nel loro insieme, inducono a ritenere si trattasse di un autentico acquisto di materiale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la particolarità della fattispecie, le circostanze che rilevanti elementi probatori siano stati acquisiti nel corso del processo, giustificano una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Modena il 26/09/2017

Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli



Il Relatore Estensore

Avv. Claudio Prevadi

